

TRIBUNALE DI BRESCIA

- Sezione Centrale Civile -

Nella causa civile R.G. n. (...) 2015

promossa da (...)

contro (...)

Il giudice delegato a svolgere le funzioni presidenziali, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2016, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

le parti, genitori di (...) e (...) si sono separate come da sentenza in data 24 novembre 2015, pronunciata sulla base di conclusioni congiunte, che prevedono: l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio (...) con la somma mensile di euro 100,00 e a quello della madre con quella di euro 400,00 mensili, nonché l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. (...) alla moglie;

l'attore ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca di ogni precedente statuizione economica, allegando la raggiunta indipendenza economica del figlio (...) la convenuta si è opposta, affermando che nulla sarebbe cambiato dai tempi della separazione;

ritenuto che:

ai fini delle statuizioni economiche nel giudizio di divorzio, l'assetto economico relativo alla separazione, pur non essendo vincolante per il giudice, può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. Civ., Sez. I, 19.10.2006, n. 22500);

tale valore orientativo delle condizioni di separazione è in particolar modo evidente nella fase presidenziale del giudizio di divorzio, ove il materiale probatorio è ridotto ed il giudice deve adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti sulla base di una cognizione sommaria: è allora evidente che quanto stabilito (in seguito a compiuta attività istruttoria) o concordato (in ossequio alla volontà dei coniugi) in sede di separazione assume un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie di tipo economico, soprattutto quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all'udienza presidenziale di divorzio;

nel caso di specie, la sentenza di separazione è particolarmente recente e non risulta che siano intervenute modifiche tali, nella condizione delle parti, da giustificare una eliminazione del mantenimento in favore della moglie (la quale, nel contempo, ha pure perso il lavoro) o in favore del figlio (...), tenuto conto che il suo (provvisorio) trasferimento negli Stati Uniti non sembra consentirgli una vera e propria indipendenza economica e, soprattutto, è un fatto precedente alla pronuncia di separazione (risalente, secondo la concorde prospettazione delle parti, all'ottobre 2015);

devono pertanto trovare conferma, in via provvisoria, le condizioni di separazione;

P.Q.M.

visto l'art. 4 l. div.,

conferma in via provvisoria le condizioni di separazione;

nomina giudice istruttore il dott. Andrea Tinelli;

fissa l'udienza del 29 settembre 2016 ad ore 9.00 per comparizione dei soli difensori e trattazione;

assegna termine: a) a parte ricorrente sino al 30 giugno 2016 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 numeri 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c.; b) a parte convenuta sino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

avverte parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

ordina la comunicazione degli atti al P.M.;

invita le parti ad un accordo: in caso di accordo, le stesse potranno chiedere una anticipazione della udienza e presentare conclusioni congiunte.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 13 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2016.